

Avviso pubblico per contributi da riconoscere a Comuni e ad associazioni che per statuto svolgono attività culturali per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 6, commi da 106 a 110, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di Stabilità 2024)

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità, oggetto e iniziative progettuali ammissibili

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti beneficiari

Art. 5 partenariato

Art. 6 soggetti partner

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 7 iniziative progettuali ammissibili

Art. 8 spese ammissibili

Art. 9 spese non ammissibili

Art. 10 limiti dell'incentivo

Art. 11 cumulo di contributi

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 13 modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 14 cause di inammissibilità della domanda

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande

Art. 17 commissione di valutazione

Art. 18 criteri di valutazione dei progetti

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 21 documentazione di spesa

Art. 22 rendicontazione della spesa

Art. 23 presentazione della rendicontazione

Art. 24 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 25 rideterminazione del contributo

CAPO VII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

Art. 27 variazioni del progetto

CAPO VIII ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

Art. 29 revoca del contributo

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 rinvio

Tabella 1 (riferita agli articoli 16-17 e 18 dell'Avviso)

CAPO I FINALITA' E RISORSE

art. 1 finalità, oggetto e iniziative progettuali ammissibili

1. In attuazione dell'articolo 6, commi da 106 a 110, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di Stabilità 2024), di seguito denominata Legge, il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, definisce le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo, i termini e le modalità di erogazione anche anticipata nonché quelli di rendicontazione applicabili al procedimento contributivo a favore di amministrazioni comunali e di associazioni che per statuto svolgono attività culturali, per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) rappresentazione teatrale: evento in cui uno o più artisti eseguono di fronte ad un pubblico presente dal vivo una narrazione scenica, attraverso la parola, il gesto, il canto, la danza, o con una combinazione varia di diverse arti performative;

b) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio;

c) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità e altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;

d) divulgazione della cultura: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente;

e) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri

del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi, le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali di qualsivoglia natura e genere percepite nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.

f) partenariato: il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto dell'iniziativa progettuale e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

g) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 100.000,00.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso, è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 soggetti beneficiari

1. Ai sensi del comma 106 dell'articolo 6, della Legge, beneficiari degli incentivi sono le Amministrazioni Comunali del territorio regionale e le associazioni che per statuto svolgono attività culturali.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art. 5 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 6 soggetti partner

1. Possono essere partner dei progetti i seguenti soggetti:
 - a) Enti locali;
 - b) Enti pubblici;
 - c) Enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro;
 - d) Società cooperative che svolgono attività culturali o artistiche;

2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale come indicato nella scheda partner.
3. L'attività dei partner può essere riconosciuta ai fini finanziari dal soggetto beneficiario.
4. I partner possono partecipare a più progetti relativi al medesimo Avviso. Il richiedente può essere partner di altri progetti.
5. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.
6. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila, di seguito denominato Capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

art. 7 iniziative progettuali ammissibili

1. Le tipologie di progetti e iniziative culturali finanziabili, sono:

- a) rappresentazioni teatrali;
- b) manifestazioni cinematografiche;
- c) manifestazioni espositive e attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) iniziative di divulgazione umanistica.

2. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 possono svolgersi eventualmente anche nell'ambito di un progetto multisettoriale e devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

art. 8 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, dei docenti, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena;
- b) spese generali di funzionamento per personale amministrativo: in particolare, spese per compensi e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;
- c) spese direttamente collegabili al progetto: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture

architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi, spese per stampa e pubblicazione della ricerca o degli atti del convegno e spese di cancelleria;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti e inviti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;

f) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

g) spese sostenute per gli studenti: spese di viaggio, vitto e alloggio delle classi destinatarie del progetto, spese per ingressi a manifestazioni culturali, musei, mostre, parchi tematici e altre strutture attinenti al progetto e all'oggetto dell'avviso, spese di produzione del materiale prodotto dagli studenti, spese per gadget riferiti al progetto e per premi anche in denaro purché rivolti agli alunni destinatari dei progetti;

h) spese per l'acquisto di beni strumentali per la realizzazione del progetto.

3. Le seguenti tipologie di spese sono ammesse entro i seguenti limiti:

a) le spese generali di funzionamento per il personale amministrativo di cui al comma 2, lettera b), sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento dell'importo del contributo;

b) le spese di rappresentanza, sostenute per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali di cui al comma 2, lettera f), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento del contributo;

c) le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 2, lettera h), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento del contributo.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

art. 9 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura siano essi beni o servizi;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) spese di funzionamento: in particolare, spese per utenze, per canoni di locazione, spese condominiali, spese telefoniche, spese bancarie, spese postali;

f) liberalità, necrologi;

g) spese per oneri finanziari;

h) altre spese prive di una specifica destinazione.

art. 10 limiti dell'incentivo

1. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.
2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra **10.000,00** euro e **25.000,00** euro. Qualora l'importo dell'incentivo richiesto sia inferiore a **10.000,00** euro o superiore a **25.000,00** euro la domanda è inammissibile.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è trasmessa via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, è considerata valida l'ultima domanda ammissibile in ordine di tempo.
3. In caso di sottoscrizione con firma autografa da parte del legale rappresentante, deve essere altresì allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in caso di sottoscrizione digitale, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente Avviso.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione, redatta sui modelli di cui al successivo comma 5:
 - a) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri di cui all'articolo 18;
 - b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente;
 - c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;
 - d) le attestazioni di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le ulteriori dichiarazioni e gli impegni al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;

5. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. La procura e/o la fotocopia del documento d'identità possono essere oggetto di integrazione in fase istruttoria, fermo restando la sussistenza dei requisiti al momento di presentazione della domanda.

6. La modulistica di cui ai commi 4 e 5, viene approvata, modificata o integrata con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

art. 13 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda è presentata a partire dalle ore 09:00:00 del 1 marzo 2024 e perentoriamente entro le ore 24:00:00 del 15 aprile 2024 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it ed è redatta, a pena di inammissibilità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

4. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domanda on line, pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o disguidi di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa.

5. Anche le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:

a) relative a progetti non aventi le finalità del presente Avviso;

b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 4 del presente Avviso;

c) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;

d) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1 del presente Avviso;

e) prive dei documenti indicati all'articolo 12, comma 4, lettere a) e b) del presente Avviso;

f) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui all'articolo 10, comma 2, dell'Avviso;

- g) presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente Avviso;
- h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 2 del presente Avviso, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi e attribuisce i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui alla Tabella 1.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi e le informazioni necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 18, comma 1, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla Tabella 1 sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo 18, comma 1.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Qualora la scheda partner non sia sottoscritta oppure non sia prodotta secondo le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), non viene richiesta alcuna integrazione e il partner non viene considerato ai fini della valutazione.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da una commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi qualitativi di cui alla Tabella 1, nominata con decreto del Direttore centrale Cultura e Sport.
2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la composizione della commissione di valutazione può essere integrata da esperti esterni.

3. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis della legge regionale 241/1990, i soggetti presentino controdeduzioni, il Servizio, per le determinazioni del caso, può avvalersi della Commissione di valutazione.

Art. 18 criteri di valutazione dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti i criteri di valutazione oggettivi e qualitativi dei progetti e i rispettivi punteggi ai sensi della Tabella 1 allegata al presente Avviso. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei criteri qualitativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, è approvata la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione, in mancanza di rinuncia da parte dell'assegnatario il contributo si intende accettato; in caso di rinuncia si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge regionale 11 agosto 2014 n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.

3. Non possono essere concessi contributi di cui al presente avviso in deroga ai limiti previsti dall'articolo 10 comma 2; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie con decreto emanato dal Direttore Centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro 30 giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 21 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica n° 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta del soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario

Art. 22 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato, modificato o integrato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11 agosto 2014 n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000;
 - b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, rappresentante il prospetto economico riepilogativo relativo al progetto / all'iniziativa realizzati con l'incentivo.
5. E' altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente ovvero del soggetto legittimato, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione secondo il modello approvato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it. nella sezione attività culturali.

6. Qualora la rendicontazione e i documenti facenti parte integrante della medesima siano firmati digitalmente, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del presente Avviso; ove siano sottoscritti con firma autografa, deve essere altresì allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 23 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "Rendicontazione Avviso Giuseppe Ungaretti".

2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto legittimato o debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine indicato nel decreto di concessione, pena la revoca del contributo.

4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 180 giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 24 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'esame della rendicontazione accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione, dei presupposti per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli articoli 25 e 29.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria della rendicontazione, viene redatto l'atto di approvazione della medesima.

4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:

- a) emerga che l'importo del contributo concesso è superiore al fabbisogno di finanziamento. In tal caso si applica al contributo concesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno;
- b) la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore al contributo concesso. Il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui all'articolo 10, comma 2.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 dell'Avviso;
- b) comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- c) rispettare i termini e condizioni previsti dal presente Avviso;
- d) presentare la rendicontazione della spesa con le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
- e) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento e dell'articolo 28 dell'Avviso;
- f) comunicare eventuali variazioni, ai sensi del seguente articolo 27;
- g) apporre il logo della Regione e il marchio collettivo "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale prodotto e promozionale del progetto, in particolare: volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- h) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- i) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- k) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della Commissione di valutazione che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.

2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 30 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 29.

3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 30 per cento, in relazione all'originaria posizione in graduatoria comportano la revoca del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

4. I commi 2 e 3 si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 23 e 24.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi previsti dal presente Avviso:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa con le modalità e nei termini previsti ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23;
- c) mancata presentazione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 24, comma 2;
- d) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di cui all'art. 10 comma 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché, ove compatibile, al regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.

Tabella 1
(riferita agli articoli 16,17 e 18 dell'Avviso)

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO O MAX	INDICATORI	VALORI
a)	CRITERI OGGETTIVI	20/100		
a) 1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (2021-2023)	
			Nessun finanziamento	Punti 0
			a) Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	Punti 1
			b) Finanziamenti pubblici	Punti 2
			c) Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	Punti 3
			d) Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito di imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	Punti 4
a) 2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale. (Il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto)	
			Apporti di fondi fino a 299 euro	Punti 0
			Apporti di fondi da 300 fino a 1000 euro	Punti 2
			Apporti di fondi da 1001.000 fino a 2000 euro	Punti 4

			Apporti di fondi da 2001 fino a 4.000 euro	Punti 6
			Apporti di fondi da 4001 fino a 6.000 euro	Punti 8
			Apporto di fondi oltre 6000 euro	Punti 10

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
b)	CRITERI QUALITATIVI	80/100		
b) 1	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
b) 2	Coerenza dei progetti con la finalità previste dall'articolo 6, comma 106, della legge regionale 16/2023, consistente nella valorizzazione della figura di Giuseppe Ungaretti e della sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
b) 3	Piano di comunicazione/promozione del progetto, riferito ai mezzi previsti	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10

b) 4	Metodologia utilizzata per la realizzazione del progetto	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
b) 5	Capacità del progetto di integrarsi e completare il quadro dei progetti già previsti dal programma culturale di "Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura 2025"	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
b) 6	Produzione e realizzazione di materiale editoriale, audiovisivo, musicale, multimediale, fotografico e didattico, con riferimento all'attività realizzata	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
b) 7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2
			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
b) 8	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa)	Punti 10		
			Nessuna	Punti 0
			Bassa	Punti 2

			Medio Bassa	Punti 3
			Medio	Punti 5
			Medio alta	Punti 7
			Alta	Punti 10
	Totale punteggio massimo	Punti 100		

INDICATORE	DESCRIZIONE
Alta (10 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
Medio Alta (7 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criteri
Media (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio Bassa (punti 3)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
Bassa (punti 2)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti